



Provincia di Perugia

ORDINANZA N. 1 DEL 17 LUGLIO 2015

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che la scrivente amministrazione, in attesa dell'attuazione della L. R. n. 10/2015, provvede, ai sensi del R.D. 1775/33, al rilascio di licenze annuali di attingimento e concessioni di grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche dai corpi idrici di pertinenza del comprensorio provinciale;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria approvato con D.C.R. del 1 dicembre 2009 n. 357 e tenuto conto dei valori di deflusso minimo vitale che sono stati adottati nel piano a titolo di riferimento operativo;

Vista la D.G.P. n. 760 del 11.07.2011 e la D.G.P. n. 266 del 11.07.2011 relative alla sperimentazione sul deflusso minimo vitale;

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO l'art. 18 comma 6 lett. b) del Piano di Bacino del Fiume Tevere Il stralcio funzionale per il Lago Trasimeno – PS2;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 14.04.2011 del Presidente della Provincia di Perugia riguardante disposizioni generali sugli attingimenti e particolari per quelli effettuati dal Lago Trasimeno in applicazione dell'art. 18 del PS2 sopra richiamato valida fino a revoca della stessa;

TENUTO CONTO dei valori di portata registrati il 16.07.2015 presso le stazioni idrometriche presenti nel comprensorio provinciale, che evidenziano condizioni di criticità per alcuni corsi d'acqua e tenuto conto delle misurazioni effettuate dalla Regione Umbria presso alcune sezioni fluviali;

CONSIDERATO che in pari data l'Amministrazione Provinciale ha convocato il Tavolo Tecnico-Istituzionale riguardante gli attingimenti per la corrente stagione irrigua a cui hanno partecipato le Associazioni di categoria agricola e la Regione Umbria;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Difesa e Gestione Idraulica della Provincia n. 978/2015 relativa al rilascio delle licenze di attingimento per uso irriguo;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

In aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni agli attingimenti (licenze e concessioni) dai corpi idrici del comprensorio provinciale:

1. PER TUTTI I CORPI IDRICI DELLA PROVINCIA AD ESCLUSIONE DEL LAGO TRASIMENO ED IMMISSARI (vedi Ordinanza n. 1/2011):

divieto di attingimento dai corpi idrici superficiali e sotterranei nei giorni festivi fino alle ore 19:00 e dalle ore 12.00 alle ore 17.00 nei restanti giorni feriali a coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione ad uso irriguo e a coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 ad uso irriguo;

2. PER IL FIUME NESTORE ED AFFLUENTI: DIVIETO DI ATTINGIMENTO NEI GIORNI DI MARTEDÌ E GIOVEDÌ,

PER IL FIUME TOPINO ED AFFLUENTI: DIVIETO DI ATTINGIMENTO NEL GIORNO DI MERCOLEDÌ,

- a coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione ad uso irriguo e a coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria ad uso irriguo;

- a coloro che risultano essere titolari di LICENZA DI ATTINGIMENTO ad uso irriguo;

3. Di escludere dai divieti di cui ai punti precedenti:

- gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici;

- coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali è vietato l'attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell'Ambiente.

La presente ordinanza è valida dalle ore 24 del giorno 22 luglio c.a. alle ore 24 del 30 settembre 2015, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.

A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicherà, ai sensi dell'art. 46 c.1 lett. ff) della L.R. n. 15 del 22 ottobre 2008, la sanzione amministrativa pecuniaria da €200,00 ad €2.000,00.

E' fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare le norme della presente Ordinanza.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Umbria, ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Associazioni di Categoria ed agli Organi di controllo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Perugia, 17 luglio 2015

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Nando Mismetti

